



CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

COMUNE DI BUSSOLENO

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26

ORIGINALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE
T.A.R.I. ANNO 2021

L'anno duemilaventuno, addì trenta del mese di giugno, alle ore 20.30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono i membri i Signori:

<i>CONSOLINI Bruna</i>	<i>Presente</i>	<i>ZOGGIA Antonella</i>	<i>Presente</i>
<i>RICHETTO Cinzia</i>	<i>Presente</i>	<i>POGNANT Antonella</i>	<i>Presente</i>
<i>BUSOLI Sara</i>	<i>Assente g.</i>	<i>MALACRINO' Pasquale Andrea</i>	<i>Assente</i>
<i>RICHETTO Francesco</i>	<i>Presente</i>	<i>AGUS Caterina Angela</i>	<i>Presente</i>
<i>FUCILE Ivano Antonio</i>	<i>Presente</i>		
<i>SACCO Davide Stelvio</i>	<i>Presente</i>		
<i>SOFFREDINI Gabriella</i>	<i>Assente</i>		
<i>DE NICOLO' Giovanni</i>	<i>Presente</i>		
<i>PEIROLO Davide</i>	<i>Presente</i>		

Totale presenti: 10
Totale assenti : 3

Assume la presidenza il Sindaco *Bruna CONSOLINI*

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale *Dr.ssa Marietta CARCIONE*.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la dettagliata relazione dell'Assessore al Bilancio Ivano Fucile

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- il comma 683 dell'art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- il D.L. 56 del 20.04.2021 ha ulteriormente differito il termine di approvazione del bilancio di previsione del triennio 2021/2023 alla data del 31.05.2021;

Richiamato in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo che il piano debba essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Visto l'art. 1 commi da 161 a 170 della Legge 296/2006 successivamente

integrata e modificata dal D.L. 116/2020, in applicazione della tassa sui rifiuti, a seguito della quale con propria deliberazione in data odierna è stato approvato il nuovo regolamento T.a.r.i.;

Rammentato che il C.A.DO.S. (Consorzio Ambiente Dora Sangone), è stato costituito ai sensi della Legge Regionale N. 24/2002, per conto dei 54 Comuni consorziati tra cui il Comune di Bussoleno, al fine di assicurare l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, nonché la rimozione dei rifiuti, esercitando, inoltre, i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, ossia le Aziende di Servizio (Acsel S.p.A. e Cidiu Servizi S.p.A.).

Considerato pertanto che il C.A.DO.S. svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

Richiamata la delibera n. 17 del 08.06.2021 con cui il C.A.DO.S. (Consorzio Ambiente Dora Sangone) ha approvato i PEF Mtr, secondo il metodo ARERA, annualità 2021;

Esaminato il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti trasmesso dal C.A.DO.S al prot. n. 5533 del 25/05/2021, comprensivo dei costi riferiti alle attività attinenti al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune;

Tenuto conto che:

- le tariffe della TARI devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della Legge 147/2013 la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007;
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della TARI;
- le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

Considerato pertanto che:

- la Tariffa si compone di una parte fissa e di una variabile, rappresentate in modo presuntivo dai coefficienti Ka (parte fissa per le utenze domestiche), Kb (parte variabile per le utenze domestiche), Kc (parte fissa per le utenze non domestiche) e Kd (parte variabile per le utenze non domestiche), indicati nelle tabelle di cui all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 con valori differenziati per i comuni con popolazione superiore o inferiore/uguale a 5.000 abitanti;
- il Comune di Bussoleno ha una popolazione superiore a 5.000 abitanti e, pertanto, le tabelle di riferimento sono la n.1a) per i Ka (con valori differenziati tra nord- centro - sud), la n.2 per i Kb (con valori differenziati tra minimo - massimo - medio), la n.3a) e la n.4a) rispettivamente per i Kc e i Kd (entrambe strutturate con valori differenziati per le 30 categorie di inquadramento delle utenze non domestiche, a loro volta suddivisi geograficamente per nord - centro - sud con all'interno di ciascuna fascia territoriale la previsione di intervalli tra un minimo e un massimo).

- la tariffa è articolata in fasce di utenza domestica e non domestica ex art. 4 del D.P.R. 158/1999 e s.m.i.;
- la tariffa per le utenze domestiche (art.5 del D.P.R. 158/1999) è stata calcolata per la parte fissa collegandola al numero di mq occupati, rapportato al numero dei componenti il nucleo abitativo e per la parte variabile alla quantità presuntiva di rifiuti prodotti;
- la tariffa per le utenze non domestiche (art.6 del D.P.R. 158/1999) è stata calcolata per la parte fissa con riferimento al numero dei mq occupati dall'attività e per la parte variabile alla produzione media annua di rifiuti per mq ricavata in via presuntiva applicando i coefficienti di cui al presente atto.

Richiamato inoltre l'articolo 16 del succitato MTR (Allegato A alla delibera ARERA n. 443/2019) il quale prevede l'uso dei fabbisogni standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti, con riferimento all'individuazione dei coefficienti di gradualità per l'applicazione di alcune componenti tariffarie;

Dato atto che in ottemperanza a quanto previsto dal comma 653 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, il fabbisogno standard finale di ogni comune è il risultato del prodotto di due grandezze:

- il costo standard di riferimento per la gestione di una tonnellata di rifiuti;
- le tonnellate di rifiuti gestiti. Il valore così ottenuto viene poi pubblicato sotto forma di coefficiente di riparto per essere utilizzato con scopi perequativi;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano che costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe;

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 testualmente recita: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile";

Evidenziato che in relazione alla situazione di emergenza internazionale il governo è intervenuto con misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 con i provvedimenti: DPCM 18

ottobre 2020 – 25 ottobre 2020 – 03 novembre 2020 – 21 dicembre 2020 -
02 marzo 2021 – D.L. 12 marzo 2021 – 02 aprile 2021.

Considerato che:

- tra i molteplici effetti sulle UND provocati dall'emergenza epidemiologica vi è stata la sospensione di alcune attività, la limitazione della possibilità di utilizzo di spazi e locali assoggettati a tassazione e, più in generale, limitazioni imposte alla circolazione e agli spostamenti delle persone per ragioni sanitarie;
- è necessario adottare alcune azioni agevolative per tenere conto, anche ai fini dell'imposizione tributaria, che molti contribuenti, a seguito delle misure restrittive decretate a livello nazionale e regionale, non hanno di fatto esercitato la loro attività o l'hanno esercitata con notevoli limitazioni;
- le azioni correttive che si intendono adottare hanno carattere eccezionale e straordinario, e rispondono alla precisa finalità di ridurre il prelievo tributario sulla TARI, in ragione della conseguente riduzione di rifiuti a causa delle suddette limitazioni;

Atteso che le riduzioni di cui trattasi avranno efficacia limitatamente all'anno 2021, in conseguenza del perdurare della situazione di emergenza sanitaria e degli effetti diretti ed indiretti;

Richiamato l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita: «Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»

Atteso che nell'annualità 2020 con delibera approvata da ARERA in data 5 maggio 2020 n. 158, erano state individuate procedure per le riduzioni da accordare ai fini TARI a seguito degli effetti economici collegati all'evento pandemico;

Considerato che nell'annualità 2021 a fronte delle azioni intraprese dal Governo centrale, tese al contenimento del contagio di diffusione del Covid-19, si è creata una situazione socio-economica assimilabile all'annualità 2020;

Ritenuto opportuno intervenire al fine di fare fronte alla situazione di oggettiva difficoltà nel pagamento della Tari determinata dal blocco e dalle restrizioni subite dalle attività economiche, utenze non domestiche, oltre che per le condizioni di indigenza delle utenze domestiche, derivanti dall'emergenza sanitaria, comprendendo in tale misura anche le restrizioni degli ultimi mesi dell'annualità 2020, in quanto non ricomprese nelle deliberazioni di riduzione dello scorso anno;

Considerato che tale intervento possa essere adottato con l'introduzione di misure di sostegno economico che possono consistere in esenzioni, anche parziali, della tassa sui rifiuti T.A.R.I. in quanto sono riconoscibili sulla base di una norma primaria che le istituisca e le disciplini;

Richiamato l'art. 6 del D.L. 73/2021 che prevede quanto segue:

"In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche

interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività', e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche.

2. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021.

3. I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse assegnate, ai sensi del decreto di cui al comma 2, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti. Resta fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato e' quello determinato dal decreto di cui al comma 2....."

Richiamato altresì il Decreto Mef 59033/2021 con il quale sono stati resi disponibili i modelli relativi alla certificazione del Fondo Funzioni fondamentali di cui al D.l.34/2020 e D.l. 14.08.2020 n. 104, e alle relative FAQ esplicative, con particolare riferimento alla n. 11, con la quale si conferma che "nel caso in cui l'ente non avesse utilizzato la quota Tari riconosciuta nell'anno 2020, le risorse confluiranno nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione 2020 e potranno essere utilizzate per le finalità sopra richiamate anche nel 2021";

Dato atto che:

- questo Ente ha provveduto entro il termine del 31.05.2021 alla rendicontazione del Fondo delle Funzioni Fondamentali di cui al D.l.34/2020 e D.l. 14.08.2020 n. 104, e che sulla base della ripartizione avvenuta con Dm. 212348 del 03.11.2020 relativa alla quota Tari assegnata a questo Ente per l'annualità 2020, la somma non utilizzata è pari ad euro 48.466,00;
- da quanto emerge dalla pubblicazione Ifel del 28.05.2021 a questo Ente dovrebbero essere assegnati Euro 36.963,00 relativi all'annualità 2021 per le agevolazioni Tari ad utenze non domestiche ai sensi dell'art. 6 del D.l. 73 del 21.05.2021, la cui determinazione esatta si avrà con l'emanazione del precitato decreto;

Rilevato che il comune di Bussoleno, riconosce l'agevolazione T.a.r.i. alle utenze domestiche a fronte della presentazione della certificazione Isee, calcolato in rapporto alle fasce di reddito, e che con G.C. n. 38 del 29.03.2021, la scadenza di presentazione della richiesta è stata prorogata al 30.06.2021;

Ritenuto in base a quanto disposto dal D.L. 73/2021 di prevedere delle riduzioni T.a.r.i per le utenze non domestiche, che sono state interessate da chiusure obbligatorie e restrizioni nell'esercizio delle proprie attività a

causa dell'emergenza sanitaria, a valere sia per la quota fissa che variabile del tributo, su base mensile;

Preso atto che alcune categorie di utenze non domestiche, non hanno subito restrizioni e/o chiusure a fronte dell'evento pandemico, e pertanto dalle sopra citate agevolazioni vengono escluse:

- Le attività di commercio al dettaglio in sede fissa di generi alimentari che acquistano gli stessi in nome e per conto proprio e nel rivenderli direttamente al consumatore finale in appositi locali aperti al pubblico, negozi di vicinato destinati alla vendita di beni alimentari (supermercati, panifici, macellerie, ortofrutta, ecc)
- Gli istituti di credito pubblico o privato che esercitano congiuntamente l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e di esercizio del credito (attività bancaria) verso i propri clienti (imprese e privati cittadini), svolgendo un'attività di intermediazione finanziaria, (banche);
- Le attività di commercio destinate alla vendita di medicinali, farmacia.
- I medici di assistenza primaria, c.d. medici di base, le case di cura, le strutture sanitarie private, le attività commerciali che effettuano visite mediche a pagamento;

Evidenziato che:

1. La presentazione della domanda dovrà avvenire entro il 15 ottobre 2021, per le utenze non domestiche, fermo restando la scadenza del 30.06.2021, per le utenze domestiche, su apposito modello predisposto dall'ufficio tributi;
2. La riduzione del tributo è subordinato alla regolarità dei pagamenti per le annualità 2018 e 2019, viene esclusa la verifica sull'annualità 2020 a fronte delle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza da Covid-19;
3. La verifica di regolarità dei pagamenti è da considerarsi anche in relazione ad eventuali avvisi di accertamento emessi dall'ente, anche riferiti ad annualità precedenti; si considerano regolari le rateizzazioni avviate entro la data di presentazione della domanda, purché regolarmente rispettate;
4. In caso di mancato versamento di quanto dovuto per la Tari 2021, entro il 31.12.2021 comporta la decadenza del diritto della riduzione e dovrà versare l'intero importo dell'Avviso di pagamento originario, che sarà oggetto di accertamento esecutivo in caso di mancato versamento;
5. In entrambi i casi la riduzione delle somme dovute a titolo Tari per l'anno 2021 avverrà con la sospensione delle rate e il ricalcolo dell'avviso bonario di pagamento,

Richiamata la delibera C.C. n. 51 del 28.12.2020 con la quale si procedeva alla presa d'atto del piano finanziario 2020, e all'interno della stessa si definiva che sulla base del question time in Commissione Finanze, è stata chiarita la possibilità per i Comuni di utilizzare il fondo istituito con l'art. 106 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77 allo scopo di mantenere in equilibrio il PEF 2020 riducendo così il relativo onere a carico degli utenti TARI nelle annualità successive come previsto dall'art. 107 del Decreto Legge 18 del 2020, ad oggi quantificato in euro 4.237,00, come risultante dal Pef 2021 allegato alla presente deliberazione.;

Atteso pertanto che dalla somma assegnata afferente la Tari dal D.m. 212342, e non utilizzata nell'annualità 2020, pari ad euro 48.446,00 vengono destinati Euro 4.327,00 a copertura del conguaglio per il recupero derivante dalle tariffe in deroga ai sensi dell'art. 107 c. 5 D.L. 18/2020;

Dato atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui al comma precedente viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dall'assegnazione del contributo statale di cui al decreto legge 25 maggio 2021 n. 73 e dall'applicazione della quota di avanzo vincolato per legge o principi contabili derivante dai fondi di cui all'art. 112 del D.L. 34/2020;

Dato atto che le riduzioni oggetto della presente deliberazione verranno applicate entro i limiti delle risorse di cui ai fondi del D.L. 73/2021 e dell'art. 112 del D.L. 34/2020;

Viste le delibere di Consiglio comunale:

- n. 08 del 04.03.2021 è stato approvato il del Documento Unico di programmazione 2021/2023;
- n. 09 del 04.03.2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023.

Visto il T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs del 18.09.2000 n. 267 e s.m.i.;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/00 e s.m.i, dal Responsabile del servizio finanziario;

Procedutosi alla votazione espressa in forma palese per appello nominale, si è ottenuto il seguente risultato proclamato dal Presidente:

- Presenti n. 10
- Astenuti n. ==
- Votanti n. 10
- Voti favorevoli n. 10
- Voti contrari n. ==

DELIBERA

1. **Di considerare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **Di approvare il** Piano Finanziario dei costi del servizio integrato di gestione rifiuti per l'anno 2021, approvato con delibera consortile C.A.DO.S n. 17 del 08.06.2021, in ottemperanza delle disposizioni ARERA citate in premessa e, allegato A) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale.
3. **Di approvare**, per l'anno 2021, le tariffe del tributo denominato TARI per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche come risultanti dall'allegato B alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
4. **Di dare atto che** con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario redatto dal

soggetto gestore del servizio ed approvato dall'autorità competente C.A.DO.S. – Consorzio Ambiente Dora Sangone.

5. **Di stabilire** che per l'anno 2021 il versamento del tributo in oggetto, ad eccezione del tributo giornaliero, è effettuato in tre rate con le seguenti scadenze:
 - I rata: 15.09.2021
 - II rata: 15.11.2021
 - III rata: 15.01.2022
6. **Di dare** copertura finanziaria del conguaglio per il recupero derivante dalle tariffe in deroga, ai sensi dell'art. 107 c. 5 D.L. 18/2020, pari ad euro 4.327,00, con le risorse destinate dal Dm. 212348 del 03.11.2020, e non utilizzate, relative alla quota Tari assegnata a questo Ente per l'annualità 2020;
7. **Di confermare** l'agevolazione, ai fini della tassa sui rifiuti, alle utenze domestiche a fronte della presentazione della certificazione Isee, calcolato in rapporto alle fasce di reddito, approvato con C.C. n. 4 del 31.03.2016.
8. **Di disporre** la riduzione delle tariffe TARI, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 73/2021 e nello spirito e con le motivazioni espresse in premessa, alle utenze non domestiche che sono state interessate da chiusure obbligatorie e restrizioni nell'esercizio delle proprie attività a causa dell'emergenza sanitaria, una riduzione a valere sia per la quota fissa che variabile del tributo, su base mensile;
- 9. Di stabilire che:**
 - 1) La presentazione della domanda dovrà avvenire entro il 15 ottobre 2021, per le utenze non domestiche, fermo restando la scadenza del 30.06.2021, per le utenze domestiche, su apposito modello predisposto dall'ufficio tributi;
 - 2) La riduzione del tributo è subordinato alla regolarità dei pagamenti per le annualità 2018 e 2019, viene esclusa la verifica sull'annualità 2020 a fronte delle difficoltà economiche conseguenti all'emergenza da Covid-19;
 - 3) La verifica di regolarità dei pagamenti è da considerarti anche in relazione ad eventuali avvisi di accertamento emessi dall'ente, anche riferiti ad annualità precedenti; si considerano regolari le rateizzazioni avviate entro la data di presentazione della domanda, purché regolarmente rispettate;
 - 4) In caso di mancato versamento di quanto dovuto per la tari 2021, entro il 31.12.2021 comporta la decadenza del diritto della riduzione e dovrà versare l'intero importo dell'Avviso di pagamento originario, che sarà oggetto di accertamento esecutivo in caso di mancato versamento;
 - 5) In entrambi i casi la riduzione delle somme dovute a titolo Tari per l'anno 2021 avverrà con la sospensione delle rate e il ricalcolo dell'avviso bonario di pagamento.
10. **Di stabilire inoltre che** sono escluse dalle riduzioni del tributo stabilite dalla presente deliberazione le seguenti UND, per le motivazioni esplicitate in premessa :

- Le attività di commercio al dettaglio in sede fissa di generi alimentari che acquistano gli stessi in nome e per conto proprio e nel rivenderli direttamente al consumatore finale in appositi locali aperti al pubblico, negozi di vicinato destinati alla vendita di beni alimentari (supermercati, panifici, macellerie, ortofrutta, ecc)
- Gli istituti di credito pubblico o privato che esercitano congiuntamente l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e di esercizio del credito (attività bancaria) verso i propri clienti (imprese e privati cittadini), svolgendo un'attività di intermediazione finanziaria, (banche);
- Le attività di commercio destinate alla vendita di medicinali, farmacia.
- I medici di assistenza primaria, c.d. medici di base, le case di cura, le strutture sanitarie private, le attività commerciali che effettuano visite mediche a pagamento;

11. **Di dare atto che** la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui ai commi precedenti, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, dall'assegnazione del contributo statale di cui al decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 e dall'applicazione della quota di avanzo vincolato per legge o principi contabili derivante dai fondi di cui all'art. 112 del D.L. 34/2020.

12. **Di dare atto che** ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

13. **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge con una seconda distinta votazione espressa in forma palese per alzata di mano che riporta il seguente esito:

- presenti: n. 10
- astenuti: n. ==
- votanti: n. 10
- favorevoli: n. 10
- contrari: n. ==

Letto confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

(Bruna CONSOLINI)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Dr.ssa Marietta CARCIONE)

.....

.....

Il presente atto è stato redatto ai sensi delle disposizioni del T.U.E.L. 267/2000.